

RACCOLTA RIFIUTI IN PORTO E IN RADA

- 1 Ord. Rifiuti- Regolamento



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Monfalcone

ORDINANZA N. 31/2003

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario e Comandante del Porto di Monfalcone;

VISTO: il Decreto legislativo n° 22 in data 05.02.1997, relativo all'attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo n° 389 in data 8/11/97, nonché ulteriori modificazioni e disposizioni attuative;

VISTE: le proprie Ordinanze n° 10/87 in data 16.04.1987, n° 52/99 in data 24.09.1999, n° 15/76 in data 01.07.1976 e n° 12/92 in data 20.05.1992, rispettivamente relative alla disciplina delle attività di raccolta rifiuti dalle navi e in banchina nel porto di Monfalcone, alle modalità di adempimento degli obblighi di cui agli artt. 11 e 12 del decreto 22/97 in data 5.2.97, alle operazioni di discarica e trasporto delle merci altamente polverose e alle attività di pulizia delle banchine e disinquinamento delle acque del porto di Monfalcone,

VISTO: il foglio n° 4062 in data 17.03.2003 di questa Capitaneria, relativo al deposito delle tariffe applicate per l'esecuzione del servizio in parola;

VISTA: la Convenzione Marpol 73/78;

VISTO: il Dispaccio n° 39230/Coord. Amb. In data 13.06.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo all'accertamento di iscrizione al relativo Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO: il fg. n° SO4/10.12/969 in data 27.09.2001 dell'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Trieste, relativo alle modalità di smaltimento e depurazione, da parte delle ditte concessionarie, dei rifiuti originati in porto e sulle navi, a norma della disposizioni di cui al Regolamento Sanitario Internazionale (legge n° 106 del 9.2.82) a all'Ordinanza del Ministro della Sanità, nonché di ogni altra valida disposizione di legge;

VISTA la Convenzione in data 13.11.2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa Mare, relativo alla collaborazione nelle attività di lotta e prevenzione dell'inquinamento marino;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare compiutamente le operazioni di ritiro rifiuti e residui oleosi da bordo delle navi in porto e in rada, pulizia delle banchine portuali, prevenzione dell'inquinamento delle aree portuali e degli gli specchi acquei derivante da gettito di rifiuti solidi e liquidi, immondizie, residui delle operazioni di carico, trasporto e scarico delle merci, nonché analoghe operazioni cche prevedono la movimentazione di merci altamente polverose;

CONSIDERATA: l'esigenza di predisporre organicamente le norme poste a tutela della salute pubblica, della pulizia degli spazi portuali e della qualità sanitaria delle aree interessata dalle operazioni di cui sopra;

VISTI: gli artt. 17, 30, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 76, 81 del Cod. Nav. e gli artt. 59, 60, 68, 77, 78, 79, 80, 82, 89, 91, 92 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'annesso Regolamento per la disciplina delle attività di raccolta rifiuti dalle navi in porto e nella rada, pulizia delle banchine e degli specchi acquei, prevenzione dell'inquinamento e disinquinamento delle acque del porto di Monfalcone.

Art 2.

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 01.08.2003

Art 3.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Art 4.

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili in via civile di eventuali danni cagionati a cose e/o persone in conseguenza delle operazioni compiute, saranno perseguiti a norma dell'art 1174 Cod. Nav., sempre che il fatto non costituisca reato o non rechi violazione alle norme relative alla specifica materia.

Art 5.

Le Ordinanze n° 10/87 in data 16.04.1987, n° 52/99 in data 24.09.1999, n° 15/76 in data 01.07.1976 e n° 12/92 in data 20.05.1992, sono abrogate.

Monfalcone, li 16.07.2003

**F.to Il Comandante
CF(CP) Goffredo BON**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA RIFIUTI DALLE NAVI IN PORTO E NELLA RADA, PULIZIA DELLE BANCHINE E DEGLI SPECCHI ACQUEI, PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE DEL PORTO DI MONFALCONE.

I. DEFINIZIONI

1. RIFIUTI URBANI: Quelli definiti al punto 2 dell'art. 7 del D.L. 22/97, solidi e liquidi. Tra i rifiuti urbani rientrano quelli previsti dall'Annesso V della MARPOL 73/78: plastica, metalli, vetri e bottiglie, materiali di avvolgimento, legatura ed imballaggio, alimentari, fatto salvo quanto previsto dalla norma 3 lettera c dell'Allegato V MARPOL 73/78 e da ogni altra disposizione che definisce in altro modo un tipo particolare di rifiuto, comunque assimilabile a quanto definito con le presenti norme.
2. RIFIUTI SPECIALI: Quelli definiti al punto 3 dell'art. 7 del D.L. 22/97, solidi e liquidi.
3. RIFIUTI PERICOLOSI: Quelli definiti al punto 4 dell'art. 7 del D.L. 22/97, solidi e liquidi.
4. PORTO DI MONFALCONE: L'area portuale che comprende, secondo i limiti stabiliti dall'appartenenza al demanio portuale, la banchina di Portorosega, le altre banchine operanti in regime di autonomia funzionale e/o rese in concessione a soggetti privati (Silos de Franceschi, Fincantieri C.N.I., centrale termoelettrica Endesa), gli specchi acquei in essa compresi, il canale di accesso al porto e la rada, nonché, secondo le pertinenti disposizioni, espressamente indicate negli articoli del presente Regolamento, gli approdi e le darsene interne riservate all'ormeggio del naviglio da traffico, da pesca e da diporto e gli specchi acquei ad essi prospicienti.
5. CIRCONDARIO MARITTIMO: Le restanti aree (esterne al porto come definito al punto 4), comprese entro al giurisdizione del Circondario Marittimo di Monfalcone e sulle quali l'Autorità Marittima è delegata, a norma delle vigenti disposizioni di legge, dell'attività di vigilanza e controllo ambientale.
6. NAVI Le unità destinate al traffico mercantile che sostano nel porto di Monfalcone ovvero nella sua rada.

II. NORME GENERALI

Art. 1 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le presenti norme regolamentano l'attività di ritiro rifiuti, prevenzione inquinamento pulizia specchi acquei nelle aree del Circondario Marittimo e del porto di Monfalcone, ed in particolare:

- 66
69** Asporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi classificazione originati dalle navi presenti in porto ed in rada, svolti in regime di Concessione ai sensi degli artt. 66 Cod. Nav e 60 Reg. Cod. Nav.
- 66
69** Asporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi classificazione originati dall'attività portuale, da parte dei soggetti autorizzati a norma dell'Art. 68 Cod. Nav.
- 66
69** Prevenzione inquinamento e antinquinamento delle acque portuali, pulizia degli specchi acquei portuali ad eccezione delle zone nelle quali tale attività viene appaltata dal Genio Civile OO.MM. di Trieste svolti in regime di Concessione ai sensi degli artt. 66 Cod. Nav e 60 Reg. Cod. Nav.

- ☐ Prevenzione dell'interramento dei fondali e dell'intorbidimento delle acque, svolti sia in regime di Concessione ai sensi degli artt. 66 Cod. Nav e 60 Reg. Cod. Nav. che da parte dei soggetti autorizzati a norma dell'Art. 68 Cod. Nav.

Art. 2. SOGGETTI AUTORIZZATI

L'esercizio dei servizi di cui sopra è riservato alle imprese che, esercitando l'attività con o senza l'uso di mezzi nautici, abbiano ottenuto rispettivamente apposita concessione, a norma degli articoli 5-39 e 66 Cod.Nav e 60 Reg. Cod. Nav. ovvero Autorizzazione ex Art. 68 Cod. Nav. da parte della Capitaneria di Porto di Monfalcone, secondo quanto stabilito nei pertinenti articoli del presente Regolamento.

Art. 3 RILASCIO DELLA CONCESSIONE. DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA.

Chi intende effettuare i servizi di cui sopra nell'ambito del Circondario Marittimo di Monfalcone mediante l'utilizzazione di mezzi nautici (art. 66 Cod. Nav e 66 Reg. Cod. Nav.) deve avanzare documentata istanza alla Capitaneria di Porto di Monfalcone, allegando la seguente documentazione:

- ☐ Certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio
- ☐ Certificazione di Iscrizione all'Albo delle Ditte abilitate alla Gestione dei Rifiuti;
- ☐ Dati relativi alla consistenza dei mezzi di cui la ditta dispone e proprietaria e/o armatrice e che si intendono predisporre per il servizio
- ☐ Consistenza del personale dipendente e qualifiche dello stesso;
- ☐ Ulteriori elementi utili alla valutazione delle capacità tecnico – finanziarie della Ditta/Società;
- ☐ Documentazione relativa agli adempimenti di cui al D. L. vo 271/99.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di richiedere eventuale ed ulteriore documentazione e/o certificazione ritenuta necessaria.

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI DI CUI ALL'ART. 68 COD. NAV.

Chi intende esercitare l'attività di ritiro rifiuti, pulizia e disinquinamento delle banchine e delle aree demaniali marittime del porto di Monfalcone deve richiedere l'iscrizione nei Registri di cui all'art. 68 Cod. Nav., secondo l'istruttoria prevista dal Decreto 22/97 in data 4.4.1997 della Capitaneria di Porto di Monfalcone, approvato con Ordinanza n° 07/97 in pari data.

Art. 5 ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

La ditta concessionaria e/o autorizzata, durante l'espletamento di ogni singolo servizio dovrà scrupolosamente osservare ogni altra valida disposizione di legge, regolamento e/o ordinanza, generale e particolare, valida nell'ambito territoriale in cui vengono effettuate sia l'attività di raccolta ed asporto rifiuti che quella di deposito e stoccaggio, attenendosi a quanto previsto dalle normative di natura doganale, sanitaria, di tutela dell'ambiente marino e sicurezza della navigazione.

Ove non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento si fa riferimento ai relativi articoli del Codice della Navigazione ovvero ad ogni altra valida disposizione di legge.

Qualunque inosservanza sarà punita, nelle dovute forme, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Art. 6 NORME PER GLI ALTRI SORGITORI E PER IL NAVIGLIO NON MERCANTILE

E' altresì vietato, nell'ambito dei sorgitori, dei porti turistici e delle darsene riservate al traffico da diporto, nonché agli approdi riservati alle unità da pesca, compresi entro il Circondario Marittimo o che si affacciano sugli specchi acquei del porto di Monfalcone, l'abbandono di rifiuti e la scarica di olii e/o acque oleose se non mediante conferimento negli appositi contenitori predisposti dai Comuni o dai gestori dei predetti approdi ovvero alla raccolta e smaltimento tramite le idonee società autorizzate o concessionarie.

Sono altresì obbligati alla stretta osservanza delle presenti norme tutti coloro che, direttamente o indirettamente, operano, transitano e/o sostano nelle zone di cui agli artt. 1.4 e 1.5 sottoposte alle attività di vigilanza e controllo dell'Autorità Marittima.

Art.7 CONFERIMENTO AI CONSORZI AUTORIZZATI

Le batterie esauste e i residui oleosi, nonché ogni altro residuo di parti solide o liquide che è classificato, ovvero è composto da parti classificate come rifiuto speciale e/o pericoloso, deve essere obbligatoriamente conferito, dai gestori delle darsene riservate al traffico diportistico, ai consorzi debitamente autorizzati.

III. RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DESTINO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI PRESENTI NELLA RADA E NEL PORTO DI MONFALCONE.

Art. 1 DIVIETO DI SCARICO RIFIUTI.

Nel Circondario Marittimo e nel Porto di Monfalcone è fatto divieto assoluto di gettito o di abbandono di rifiuti, nonché di scarico di acque oleose e rifiuti liquidi inquinanti di qualsiasi tipologia, da bordo delle navi.

In ottemperanza alle norme nazionali ed internazionali di prevenzione dell'inquinamento, tutela ambientale e protezione dell'ambiente marino, le varie tipologie di unità, secondo le norme ad esse applicabili, sono soggette al divieto di cui al comma precedente.

Art. 2 DIVIETO DI USO DELL'INCENERITORE

Nelle acque del Circondario Marittimo di Monfalcone è fatto divieto a tutte le navi in transito, all'ancora o in porto di utilizzare, qualora ne siano equipaggiate, l'inceneritore di bordo per la riduzione e/o eliminazione dei rifiuti prodotti a bordo.

Art. 3-MODALITA' DI CONSEGNA

Tutte le navi che sostano in porto o nella rada di Monfalcone hanno l'obbligo di disfarsi giornalmente di tutti i rifiuti accumulati a bordo provvedendo alla quotidiana consegna ad impresa concessionaria del servizio, la quale dovrà porre in essere gli adempimenti previsti. **EVERY DAY**

Art.4 PERIODICITA' ED ORARI

Le ditte concessionarie sono obbligate ad inviare, con cadenza giornaliera e comunque entro 24 ore dall'arrivo in rada o in porto, i natanti per la raccolta dei rifiuti sottobordo alle navi.

L'orario normale di lavoro fissato per il prelievo dei rifiuti va dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali, in condizioni meteomarine favorevoli.

I concessionari provvederanno affinché il servizio sia compiuto entro detto arco di tempo.

Eventuali maggiorazioni tariffarie relative al servizio svolto al di fuori dei suddetti orari ovvero in giorni festivi potranno essere applicate ove siano formalizzate, dalla società concessionaria, a norma del successivo art. 11

Art.5 FORNITURA DI SACCHI IN PLASTICA E CONTENITORI

Le ditte concessionarie del servizio dovranno fornire, all'arrivo delle navi, i sacchi per la raccolta ordinaria e differenziata ed i contenitori per i vari rifiuti (es. medicinali scaduti), in numero adeguato alle necessità di smaltimento

Il quantitativo di tale fornitura verrà stabilito dal Comando di bordo, in ottemperanza agli obblighi di smaltimento sanciti dal presente regolamento.

Art.6 NORME PER IL PRELIEVO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE DITTE CONCESSIONARIE

Allo scopo di consentire che il prelievo dei rifiuti di camera e di cucina venga effettuato senza pregiudizio delle condizioni igieniche, è fatto obbligo alle navi di racchiudere i rifiuti stessi in idonei sacchi per la raccolta differenziata forniti dalla ditta concessionaria del servizio, a norma del precedente art. 5, di adeguata robustezza e tali che il loro peso non ne limiti la maneggevolezza.

Il personale di bordo deve curare che le operazioni di trasbordo dei rifiuti siano eseguite con la maggiore rapidità possibile, disponendo che i sacchi contenenti i rifiuti di camera e cucina, nonché gli altri rifiuti differenziati siano preventivamente accumulati in un luogo opportuno della nave, possibilmente a poppa e non potranno essere depositati, in alcun caso, sulle aree portuali.

E altresì responsabilità del personale di bordo consentire che l'accosto dei natanti destinati al prelievo possano accostare agevolmente e compiere le relative operazioni in sicurezza.

OB-17

Art. 7. REQUISITI DEI MEZZI NAUTICI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

I mezzi nautici adibiti allo svolgimento del servizio di ritiro rifiuti dalle navi per il quale è previsto il rilascio della concessione di cui all'Art.3 devono:

- ☐ riportare la scritta "PULIZIA PORTUALE – GARBAGE SERVICE" chiaramente visibile sulle fiancate;
- ☐ essere convenientemente armati ed equipaggiati, soddisfare le pertinenti norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare e muniti di apparato VHF;
- ☐ nelle stive dei mezzi nautici, i contenitori estraibili nei quali vengono raccolti i rifiuti devono essere a fondo fisso e stagno, le sentine di stiva dei mezzi nautici saranno munite di adeguata pompa per l'esaurimento degli eventuali colaggi delle acque piovane, di lavaggio o delle sostanze disinfettanti che si raccoglieranno, i contenitori dovranno essere evacuati evitando ogni versamento in mare anche accidentale;
- ☐ a bordo devono essere comunque presenti mezzi e dotazioni idonei al recupero immediato di eventuali rifiuti che durante il trasporto dovessero accidentalmente cadere in mare;
- ☐ qualora destinati al trasporto di sostanze pericolose –ivi comprese le materie infettanti quali i rifiuti alimentari- i mezzi devono essere in possesso della "Attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose in colli" di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.R. 09.05.1968, n. 1008
- ☐ essere in ogni caso dotati di regolare certificazione di sicurezza rilasciata da un Organismo riconosciuto o Ente Notificato, ed altresì della certificazione pertinente il tipo di carichi da trasportare.

L'Autorità marittima, sentiti gli enti tecnici competenti, si riserva la facoltà di derogare o chiedere il potenziamento dei suddetti mezzi allo scopo di rendere il servizio più celere e/o maggiormente rispondente a criteri di tutela sanitaria ed igienica.

Art. 8 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti sarà effettuato dal personale della ditta concessionaria che, da bordo, procede all'avviamento degli stessi sui mezzi nautici o terrestri usati per il ritiro.

Medicinali scaduti ed ospedalieri dovranno essere conferiti negli appositi contenitori.

Ove l'altezza di bordo libero superi i 6 (sei) metri, dovranno essere utilizzati appositi apprezamenti o sistemi di convogliamento dei sacchi nella stiva dell'unità adibita alla raccolta, essendo severamente vietato, in tali condizioni, gettare direttamente i sacchi dei rifiuti da bordo al mezzo nautico.

Art.9 SMALTIMENTO TRAMITE AUTOMEZZO

I rifiuti prelevati dovranno essere avviati su idonei automezzi direttamente agli impianti di trattamento e riduzione. I tempi di sosta degli stessi automezzi all'interno dell'area portuale dovranno essere limitati al solo periodo di trasferimento dei rifiuti dal mezzo nautico sino all'automezzo all'uopo utilizzato.

Art.10 TERMINI DELLA PRESTAZIONE

Le ditte concessionarie hanno diritto al pagamento del servizio compiuto anche se la nave non ha rifiuti da scaricare.

In caso di mancata prestazione per avverse condizioni meteorologiche e per motivi non imputabili al comando di bordo della nave, il compenso per il ritiro rifiuti non è dovuto.

Qualora, per il suddetto motivo, la raccolta dei rifiuti avvenga il giorno successivo, il compenso dovuto alla società concessionaria, per il servizio relativo al giorno precedente, verrà corrisposto con una riduzione minima del 20 %. Tale evenienza deve essere espressamente indicata nelle tariffe di cui all'art.11.-

Art.11 TARIFFE

Le società autorizzate al servizio ritiro rifiuti a norma dei presenti articoli, sono obbligate a depositare presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone le tariffe che intendono applicare nel corso dell'anno solare e comunicare all'Autorità Marittima eventuali aggiornamenti e/o variazioni

↳ ogni anno: TARIFFE.

delle stesse, indicando gli importi massimi applicabili per le singole prestazioni rese nell'ambito dell'attività.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di accertare la conformità delle tariffe così depositate alle vigenti disposizioni

Art.12 DEROGHE

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di concedere deroghe o modifiche alle modalità ed ai termini di adempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli in caso di avverse condizioni meteo-marine ovvero in ogni altra circostanza causata da forza maggiore per la quale il servizio non sia stato reso secondo le previste disposizioni.

IV. RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'AMBITO PORTUALE DI MONFALCONE, E PULIZIA DELLE BANCHINE.

Art. 1 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

Nell'ambito del Circondario Marittimo e del porto di Monfalcone è fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti di qualsiasi genere.

I soggetti che adoperano per qualunque scopo gli spazi e le aree di banchina del porto di Monfalcone sono obbligati a provvedere, immediatamente dopo la fine delle operazioni commerciali, alla pulizia delle stesse aree

L'accertamento di eventuali inosservanze della presente norma comporterà, oltre alle previste sanzioni amministrative, l'obbligo di provvedere a mettere in pristino stato le aree portuali oggetto delle operazioni.

Art. 2 SOGGETTI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI RIFIUTI

L'esercizio dell'attività di ritiro dei rifiuti nell'ambito portuale e di pulizia delle banchine portuali è riservato alle Ditte/Società che a tale scopo hanno ottenuto l'iscrizione nei Registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, secondo l'istruttoria prevista dal Decreto 22/97 in data 03.04.1997, approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Monfalcone n° 07/97 in data 03.04.1997.

Art. 3 IMPIEGO DI DITTE/SOCIETÀ NON AUTORIZZATE

E' fatto assoluto divieto a soggetti non autorizzati di effettuare qualsiasi operazione di gestione rifiuti nell'ambito portuale, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima di richiedere e/o autorizzare l'impiego di mezzi di società non autorizzate qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 4 ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE DITTE AUTORIZZATE

Le ditte/società debitamente autorizzate ai sensi dell'Art.2 del presente Capitolo hanno l'obbligo di posizionare idonei contenitori al fine di provvedere ad una agevole ed efficace raccolta dei rifiuti, distribuendoli in congruo numero sulla superficie portuale in modo da non arrecare pericolo o intralcio alle operazioni che ivi si svolgono.

Art. 5 REQUISITI DEI CONTENITORI

I contenitori di cui all'Art.4 del presente Capitolo, a seconda della tipologia di rifiuti cui sono destinati, devono soddisfare alle norme e requisiti previsti dal D.Lgv. 22/97 e delle norme A.D.R.

Art. 6 RACCOLTA DEI RIFIUTI DAI CONTENITORI E LAVAGGIO DEGLI STESSI.

Le ditte /società autorizzate dovranno svuotare i contenitori di cui all'Art.4 con cadenza giornaliera ovvero più volte nel corso della stessa giornata ove gli stessi non siano più in grado di recepire altri rifiuti.

Gli stessi contenitori dovranno essere sottoposti a cicli di lavaggio periodici.

Art.7 SMALTIMENTO TRAMITE AUTOMEZZO

I rifiuti prelevati dovranno essere avviati su idonei automezzi direttamente agli impianti di trattamento e riduzione. I tempi di sosta degli stessi automezzi all'interno dell'area portuale dovranno essere limitati al solo periodo di trasferimento dei rifiuti.

Art.8 TARIFFE

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di accertare la conformità delle tariffe applicate alle vigenti disposizioni.

Art.9 ACCORDI EXTRATARIFFARI

Le ditte autorizzate hanno la facoltà di stipulare convenzioni, contratti o accordi tariffari con enti pubblici e/o privati o con società stabilendo, all'uopo eventuali compensi differenti da quelli previsti nelle tariffe di cui all'Art.11 Cap. III , comunicandoli preventivamente a questa Capitaneria.

Art. 10 SERVIZI DI PULIZIA APPALTATI DAL GENIO CIVILE OPERE MARITTIME

L'esecuzione delle operazioni di pulizia delle banchine, nelle aree portuali in cui il servizio viene appaltato dal Genio Civile Opere Marittime di Trieste, deve essere eseguito secondo i termini e le modalità riportate nel presente Regolamento.

L'Autorità Marittima verificherà l'ottemperanza a tale obbligo.

V. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI

Art.1 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCARICO DEI RIFIUTI

I Comandanti delle navi in sosta nella rada e nel porto di Monfalcone dovranno provvedere a registrare le operazioni connesse con il conferimento dei rifiuti secondo le disposizioni di cui all'Art. 9.3 dell'Allegato V alla Marpol 73/78.

Art. 2 REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI AVVIATI A SMALTIMENTO

Le incombenze di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto Legislativo 22/97 in data 05/02/1997 in premessa citato sono demandate alle società concessionarie, nei confronti delle quali potranno essere effettuati occasionali controlli, con l'obbligo di presentare all'Autorità Marittima, a fine esercizio, copia del Modello Unico Dichiarativo (M.U.D.), relativo ai servizi prestati alle navi nel porto di Monfalcone.

VI. PREVENZIONE INQUINAMENTO E DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI.

Art. 1 DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI

Le navi, gli stabilimenti costieri o chiunque si renda responsabile di inquinamento delle acque marine dovrà immediatamente richiedere l'intervento delle ditte concessionarie per il servizio di pulizia e disinquinamento di questo porto. Qualora le stesse non provvedano, la Capitaneria invierà d'ufficio i mezzi addebitandone le spese ai responsabili dell'inquinamento che saranno ritenuti, a seconda dei casi, penalmente e/o civilmente responsabili anche della mancata richiesta di cui al comma precedente.

L'Autorità Marittima potrà altresì imporre l'obbligo dell'assistenza dei mezzi della società concessionaria in quelle operazioni portuali che comportino rischio d'inquinamento, a norma dei pertinenti regolamenti.

Art. 2 REQUISITI DEI MEZZI NAUTICI PER LA PREVENZIONE ED IL DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI.

I mezzi nautici adibiti allo svolgimento del presente servizio per il quale è previsto il rilascio della concessione di cui all'Art.3 Cap.II devono:

- ☐ essere convenientemente armati ed equipaggiati, soddisfare le pertinenti norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare e muniti di apparato VHF;
- ☐ avere i requisiti di cui al Capo VIII

Art.3 TERMINI DELLA PRESTAZIONE

Le ditte concessionarie hanno diritto al pagamento del servizio compiuto.

La prestazione per cui viene applicato il regime tariffario di cui all'art. III.11 si intende iniziata con il disormeggio dei natanti e terminata con le operazioni di vuotatura degli stessi.

Art.4 DEROGHE

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di concedere deroghe o modifiche alle modalità ed ai termini di adempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli in caso di avverse condizioni meteorologiche ovvero in ogni altra circostanza causata da forza maggiore per la quale il servizio non sia stato reso secondo le previste disposizioni.

Art. 5 IMPIEGO DI DITTE/SOCIETA' NON CONCESSIONARIE E/O CONVENZIONATE

E' facoltà dell'Autorità Marittima di richiedere e autorizzare l'impiego di mezzi di società non concessionarie del servizio qualora se ne ravvisi la necessità per il tempestivo abbattimento di eventuali inquinamenti o in casi di inquinamento grave.

Nella suddette circostanze, la stessa Autorità Marittima si riserva la facoltà di impiegare, nei termini e nelle modalità stabilite, i mezzi appartenenti ad altre società che hanno stipulato apposite convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti /Ambiente e/o con altri Ministeri, per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale. e la prevenzione dell'inquinamento marino.

Art.6 TARIFFE

Il regime tariffario è quello stabilito e depositato nelle forme stabilite dall'Art. III.11, salvo eventuali e diverse prescrizioni stabilite e riportate nell'atto di Concessione.

Art.7 ACCORDI EXTRATARIFFARI

Le ditte concessionarie sono autorizzate a stipulare convenzioni, contratti o accordi tariffari con enti pubblici e/o privati o con società stabilendo all'uopo eventuali compensi differenti da quelli previsti nelle tariffe di cui all'Art.6, comunicandoli preventivamente alla Capitaneria di Porto di Monfalcone.

Art. 8 SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO

Durante ogni operazione, diversa dalle operazioni di rifornimento di olii combustibili e/o lubrificanti, che comporti la movimentazione tramite tubature di idrocarburi e/o liquidi infiammabili/inquinanti/nocivi da nave a banchina e viceversa, è fatto obbligo all'utenza di mantenere in esercizio, per tutta la durata delle operazioni, un natante antinquinamento, nelle immediate vicinanze della nave, pronto ad intervenire in caso di eventuali perdite o sversamenti. -

Per le operazioni di rifornimento (bunkeraggio) si fa riferimento alle norme del "Regolamento per la disciplina delle attività di bunkeraggio e allibio nella rada e nel porto di Monfalcone" approvato con Ordinanza n° 16/2003 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone.

VII PREVENZIONE DELL'INTERRAMENTO DEI FONDALI E DELL'INTORPIDIMENTO DELLE ACQUE.

Art. 1 DIVIETO DI GETTITO DI MATERIALI SUI FONDALI ATTIGUI ALLA BANCHINA E NORME PER LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI POLVEROSE

Gli utenti che adoperano le banchine commerciali del porto di Monfalcone o che operano in autonomia funzionale, secondo le rispettive competenze e nell'ambito delle autorizzazioni/concessioni di cui sono titolari, sono obbligate a porre in essere ogni utile provvedimento per evitare che i residui di materiale movimentato cadano in acqua, provocando riduzioni del battente d'acqua, intorbidimento eccessivo delle acque o pulviscolo galleggiante sulla superficie marina.

In ogni circostanza in cui venga ravvisata la necessità di provvedere al ripristino dei fondali (art. e alla pulizia delle acque, nonché a tutte le operazioni preventive e complementari, il soggetto debitamente autorizzato a compiere le operazioni di carico e scarico presso quella banchina ha l'obbligo di provvedere a porre in essere le relative azioni con mezzi e strutture di tipo approvato, richiedendo l'intervento dei soggetti concessionari o autorizzati, ovvero adottando i dovuti provvedimenti atti a garantire il mantenimento dei pescaggi sotto banchina.

Art. 2 PREVENZIONE DELLE DISPERSIONI POLVEROSE

Durante le operazioni di scarica di merci a massa polverosa dalle navi attraccate in porto, devono adottarsi tutti i provvedimenti atti a prevenire la dispersione di parti polverose sia sulla superficie della banchina che in mare. In particolare, l'esecuzione delle predette operazioni è

subordinata all'uso di tramogge, teli di contenimento, superfici mobili di recupero terrestri o galleggianti tra banchina e nave o nel perimetro della nave stessa.

Durante le operazioni di ca-scarico in presenza di vento, per tutti i materiali classificati come inquinanti e/o pericolosi e/o nocivi a norme delle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali, è obbligatoria la presenza di un natante ecologico per la raccolta dalla superficie marina del pulviscolo disperso.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di far sospendere le operazioni ove, in conseguenza del mancato uso dei predetti dispositivi, sia provocato eccessivo polverio ovvero sia arrecato pregiudizio all'ambiente marino.

Art. 3 SISTEMAZIONE DELLA MERCE POLVEROSA SUGLI AUTOVEICOLI

La sistemazione della merce sugli autoveicoli deve avvenire in modo da evitare la fuoriuscita della stessa durante la movimentazione ed il trasporto. A tal fine i conduttori degli autoveicoli devono mettere in opera tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti indispensabili come la idonea copertura del prodotto e la sigillatura delle fessure esistenti tra le sponde della cassa di carico dell'autoveicolo.

La massima velocità consentita agli automezzi all'uopo impiegati è di 20 (venti) km/h.

Art. 4 PREVENZIONE POLVERIO. ULTERIORI ACCORGIMENTI

Gli addetti ai lavori di scarica, nel compiere le singole operazioni devono avere la dovuta diligenza al fine di evitare eccessivo polverio e sono tenuti ad adottare ogni dovuto provvedimento che consenta di limitare la dispersione in mare ed in banchina delle merci a massa polverosa.

Art.5 SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI PER FORTE VENTO

In caso di presenza di forte vento che provochi notevole dispersione polverosa pur in presenza degli accorgimenti tecnici di cui agli articoli precedenti, l'Autorità Marittima potrà disporre la sospensione temporanea delle operazioni di carico e /o scarico e successivo trasporto.

VIII CONSISTENZA MINIMA E REQUISITI DEI MEZZI

Art. 1 DESCRIZIONE

La consistenza minima dei predetti mezzi e le prescrizioni tecniche delle dotazioni di cui devono essere in possesso, secondo il tipo di attività per cui vengono impiegati, è quella descritta nella tabella di cui all'allegato A al presente Regolamento.

Allegato A – TABELLA DELLA CONSISTENZA MINIMA MEZZI NAUTICI- DOTAZIONI

TIPO DI ATTIVITA' (tipo di autorizz. A.M.)	TIPOLOGIA MEZZI /DOTAZIONI (*)	N. (**)	NOTE
Raccolta, trasporto e conferimento a destino dei rifiuti provenienti dalle navi (CONCESSIONE)	Mezzo nautico, riconosciuto idoneo al servizio dal R.I.N.A.(***), con una capacità min. di 12 mc. rifiuti solidi in contenitori in stiva.	1	
	Mezzo nautico, riconosciuto idoneo al servizio dal R.I.N.A., con una capacità min. di 200 mc. rifiuti liquidi.	1	(C)
	Autocompattatore, certificato ed iscritto all'Albo, con una capacità minima di 5 mc.	1	
	Autobotte autoaspirante pneumatica , certificata ed iscritta all'Albo, con una capacità minima di 10 mc.	1	
Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale, pulizia banchine (AUTORIZZAZ. ART. 68)	Autocompattatore, certificato ed iscritto all'Albo, con una capacità minima di 10 mc.	1	
	Autobotte autoaspirante pneumatica, certificata ed iscritta all'Albo, con una capacità minima di 10mc. Munita di impianto lavastrade	1	
	Autocarro scarrabile con contenitore.	1	
	Contenitori tipo cassonetto	50	
	Contenitori scarrabili da 15 mc	10	
	Contenitori scarrabili da 30 mc	10	
	Autospazzatrice meccanica di almeno 4 mc.	1	
Prevenzione inquinamento e disinquinamento degli specchi acquei. (CONCESSIONE)	Sistema mobile per la totale decontaminazione delle pavimentazioni mediante lavaggio ed aspirazione dei reflui	1	(C)
	Natante ecologico, Rec-Oil, riconosciuto idoneo al servizio dal R.I.N.A. con una capacità minima di almeno 9 mc. per i rifiuti liquidi e di 4 mc. per i rifiuti solidi. Con le caratteristiche di cui all'art. VI.2	1	
	Natante ecologico, Rec-Oil, riconosciuto idoneo al servizio dal R.I.N.A. con una capacità minima di almeno 9 mc. per i rifiuti liquidi e di 4 mc. per i rifiuti solidi. Con le caratteristiche di cui all'art. VI.2	1	(A)
	Natante ecologico, Rec-Oil, riconosciuto idoneo al servizio dal R.I.N.A. con una capacità minima di almeno 9 mc. per i rifiuti liquidi e di 4 mc. per i rifiuti solidi. Con le caratteristiche di cui all'art. VI.2	1	(B)
	Mezzo nautico, riconosciuto idoneo al servizio dal R.I.N.A., con una capacità di almeno 200 mc. rifiuti liquidi.	1	(C)
	Autobotte autoaspirante pneumatica, certificata ed iscritta all'Albo, con una capacità minima di 10 mc.	1	
	Barriere galleggianti tipo off-shore	ml. 100.-	
	Barriere galleggianti portuali	ml. 100.-	
Prevenzione interrimento dei fondali e intorbidimento delle acque (CONCESS. AUT. ART. 68)	Barriere galleggianti assorbenti	ml. 100.-	
	Prodotto disperdente omologato	lt. 400.-	
	Barriere di intercettazione, amovibili, approvate dal R.I.N.A. in grado di prevenire la caduta di materiale nello spazio tra nave e banchina durante le operazioni di s/carico o dispositivi di analoga efficacia.	Set 1	
	Natante ecologico, Rec-Oil, riconosciuto idoneo al servizio dal R.I.N.A. con una capacità minima di almeno 9 mc. per i rifiuti liquidi e di 4 mc. per i rifiuti solidi. Con le caratteristiche di cui all'art.VI.2	1	

A) entro 2 ore B) entro 4 ore C) entro 12 ore

(*) Anche aventi efficacia equivalente attestata da Organismo riconosciuto o Ente tecnico.

(**) Qualora in possesso dei prescritti requisiti, un mezzo potrà essere impiegato per più servizi.

(***) Ovvero altro Ente tecnico /Organismo riconosciuto a norma di legge

